

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ❑ Il decreto legislativo 15/11/1993 n.507, sulla base della delega contenuta nell'art.4 della Legge 23/10/1992 n.421, ha proceduto alla revisione, tra l'altro, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche già disciplinata dal Testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14/09/1931 n. 1175 e successive modificazioni;
- ❑ Con decreto legislativo 28/12/1993 n. 566 sono state apportate ulteriori modifiche alla normativa di cui sopra conferendo ai comuni una potestà regolamentare generale in base alla quale disciplinare le proprie entrate sia tributarie che extra-tributarie;
- ❑ Con delibera di C.C. n. 77 del 15/06/1994 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che l'art. 63 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 466, e successive modificazioni attribuisce agli Enti Locali la facoltà di istituire con apposito regolamento adottato a norma dell'art.52 dello stesso decreto, un canone di concessione per l'occupazione sia permanente che temporanea, di strade aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati;

Considerato che con delibera di G.C. n. 225 del 03/12/2007 viene riconosciuta al concessionario Genia S.p.A. la concessione della rete stradale e di conseguenza la titolarità alla riscossione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente atto;

Viste le tariffe di cui all'allegato B del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Ritenuto opportuno approvare con il presente provvedimento il regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, allegato e parte integrante;

Ritenuto opportuno approvare con il presente provvedimento le tariffe di cui all'allegato B;

Visto lo Statuto comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria così come previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

Visto il verbale della Commissione Bilancio del 19/02/2008;

Con voti favorevoli 15, su 24 consiglieri presenti (essendo entrati Lucariello, Ravara, Guidi, Liguori, Mercanti, Castaldo, Licciardo, Lupi, Granata ed essendo uscito Russo Giovanni), 15 votanti (non partecipa al voto il Gruppo di Forza Italia), 15 votanti e 5 astenuti (perrucci, Magri, Bordoni, Russo Gerardo e Bitetto)

DELIBERA

1. di istituire dal 1 gennaio 2008 il canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e contestualmente escludere l'applicazione nel proprio territorio della Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al capo II del D.Lgs. 507 del 15/11/1993;
2. di approvare il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone di cui all'allegato A;
3. di approvare le tariffe di cui all'allegato B del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Tributi affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità di cui alla circolare Ministero delle Finanze n. 101/E del 17/4/98.



Comune di San Giuliano Milanese

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di C.C. n° 11 del 28/02/2008

INDICE GENERALE

TITOLO I OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO, ESCLUSIONI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Contenuto del regolamento
- Art. 3 Oggetto del Cosap
- Art. 4 Esclusioni del Cosap

TITOLO II MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

- Art. 5 Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Ipotesi in cui non è richiesta la concessione
- Art. 7 Istanza di concessione

TITOLO III IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 8 Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni
- Art. 9 Il rilascio dell'atto di concessione
- Art. 10 L'atto di concessione
- Art. 11 La procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

TITOLO IV OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Art. 12 Gli obblighi del titolare della concessione

TITOLO V DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA CONCESSIONE. MODIFICA, RINUNCIA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

- Art. 13 Il termine di scadenza della concessione
- Art. 14 Le cause di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione
- Art. 15 La modifica, la rinuncia e la revoca dell'atto di concessione
- Art. 16 La restituzione del canone caso di interruzione anticipata dell'occupazione

TITOLO VI RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- Art. 17 Il rinnovo del provvedimento di autorizzazione
- Art. 18 Il subingresso nell'autorizzazione

TITOLO VII IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. I SOGGETTI E LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 19 Soggetti del COSAP
- Art. 20 Le occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 21 Occupazioni non conformi all'atto di concessione
- Art. 22 Occupazioni abusive

TITOLO VIII DETERMINAZIONE DEL CANONE

- Art. 23 Criteri generali di determinazione del canone
- Art. 24 Classificazione delle aree e degli spazi pubblici
- Art. 25 Superficie da assestare al canone
- Art. 26 Criteri di misurazione delle occupazioni del soprassuolo effettuata con mezzi pubblicitari
- Art. 27 Definizione dei criteri di misurazione delle occupazioni con passi carrabili

Art. 28 Le modalità per l'affrancazione dei passi carrabili

Art. 29 Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Art. 30 Agevolazioni

Art. 31 Il canone per le occupazioni abusive

Art. 32 Sanzioni

TITOLO IX DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 34 I termini e le modalità per il pagamento del canone

Art. 35 Rinuncia alla riscossione del canone

Art. 36 Rimborso del canone

Art. 37 Interessi Legali

Art. 38 Accertamenti, riscossione coattiva

Art. 39 Funzionario Responsabile

Art. 40 Le disposizioni transitorie

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I – OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO, ESCLUSIONI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento viene istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo ed entra in vigore il 1° gennaio 2008

2. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito "Cosap") sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Tosap - disciplinata dal capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 2 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la normativa che riguarda:

- a) le procedure per rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) l'indicazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel territorio comunale. Le tariffe sono diversificate in relazione:
 - alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici,
 - alla misurazione dell'occupazione (in metri quadrati o in metri lineari);
 - alla durata dell'occupazione;
 - al valore economico che può avere l'occupazione. Detto valore è determinato tenendo conto del fatto che l'utente ottiene il godimento dell'area pubblica ed esclude il resto della collettività dall'utilizzazione dell'area stessa.
 - al sacrificio che, con la concessione dell'area ad un solo soggetto, viene imposto al resto della collettività, che, in questo modo, non può più usufruire dell'area durante tutto il periodo della concessione;
 - ai coefficienti moltiplicatori che si applicano alla tariffa, come sopra determinata, esclusivamente per le attività esercitate dai titolari delle concessioni previste nel presente regolamento.
- d) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
- e) le agevolazioni per speciali casi di occupazione che, o in quanto presentano un particolare interesse per il comune o perchè vengono reputati meritevoli di una specifica attenzione, comportano la riduzione dell'ammontare del canone oppure la sua determinazione in misura forfettaria;
- f) il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- g) le sanzioni pecuniarie amministrative applicabili;
- h) la disciplina che regola il passaggio dalla Tosap al canone, e quindi il rinnovo delle concessioni o delle autorizzazioni rilasciate per la Tosap.

Articolo 3 - Oggetto del Cosap

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:

- A) Strade del comune di San Giuliano Milanese;
- B) aree appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune di San Giuliano Milanese;
- C) aree destinate a mercati;
- D) tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

2. Le concessioni da assoggettare al Cosap riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo che insistono sulle aree indicate nel precedente comma.

3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il Cosap anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

Articolo 4 - Esclusioni dal Cosap

1. Non è dovuto il canone per le occupazioni effettuate:

- con balconi, verande, bovindi (balconi chiusi) e simili infissi di carattere stabile
- con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, purchè siano però rispettati i limiti ed i vincoli stabiliti nel regolamento edilizio urbano;

- con posti macchina e con passi carrabili posizionati presso l'abitazione principale di soggetti portatori di handicap;
- con fioriere purchè le stesse costituiscano un elemento di abbellimento e di arredo urbano;
- con luminarie durante lo svolgimento di feste religiose o popolari;
- dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto,
- con le tabelle che interessano la circolazione stradale che non contengono indicazioni di pubblicità,
- con gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
- con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- con le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

TITOLO II - MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Articolo 5 - Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni realizzate sul territorio comunale sono soggette a concessione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonché da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
2. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare la domanda alla società Genia S.p.a. ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 6 - Ipotesi in cui non è richiesta la concessione

1. Non è richiesta l'attivazione del procedimento per il rilascio dell'atto di concessione per le occupazioni determinate:
 - dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e scarico delle merci;
 - per le occupazioni occasionali che non richiedono il rilascio di apposita concessione ai sensi del regolamento di polizia urbana.
2. Non sono obbligati a richiedere la concessione amministrativa per l'occupazione, coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche non predeterminate dal comune e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque durare nello stesso punto per più di due ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri. In caso contrario l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 7 - Istanza di concessione

1. I soggetti che intendono occupare gli spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio devono presentare agli uffici della società Genia S.p.A, di cui una in originale e l'altra in copia.
 2. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta alla società Genia S.p.A con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
 3. La domanda di concessione è presentata direttamente o per mezzo di lettera raccomandata all'ufficio competente.
- La domanda di concessione, il cui originale deve essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- Per le **persone fisiche**: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e la partita IVA, il recapito telefonico ed il numero di fax;

- Per la **società o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche**: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico ed il numero di fax;
 - il luogo dove si intende effettuare l'occupazione;
 - le misure dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione;
 - il tipo di attività che si intende esercitare sull'area o lo spazio pubblico o sulla area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
 - le attrezzature con cui si intende effettuare l'occupazione;
 - la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende realizzare o che si vuole installare;
 - gli eventuali estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività che deve essere realizzata sull'area o sullo spazio di cui si chiede l'occupazione, nonchè l'indicazione dell'ente che la ha rilasciata;
 - il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove richiesto;
 - una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta che l'occupazione che intende realizzare sarà effettuata in modo da garantire la stabilità e la conformità dell'opera alle disposizioni di leggi vigenti, nonchè alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
 - la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonchè a tutte le altre disposizioni che l'ufficio competente intende prescrivere in ordine alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- l'impegno del richiedente a corrispondere le eventuali somme stabilite dal comune per gli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo ed a costituire a tal fine un deposito cauzionale;

3. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere sempre allegato anche un disegno della costruzione che si intende realizzare sull'area pubblica, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare.

4. La richiesta di concessione riguardante più occupazioni, da realizzare anche in categorie diverse del territorio comunale, può essere presentata con una sola domanda ed un'unica dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo.

5.. Copia della domanda, presentata in carta semplice, viene restituita al richiedente direttamente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione:

- a) della data della presentazione presso il competente ufficio di Genia S.p.A;
- b) del numero di ricevimento al protocollo dell'ufficio di Genia S.p.A;
- c) del nominativo del funzionario responsabile del procedimento, dell'ubicazione del suo ufficio, dei numeri telefonici e di fax;
- d) del termine massimo entro il quale il procedimento dovrà essere concluso.

6. Il funzionario responsabile provvederà a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

TITOLO III - IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Articolo 8 – modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni

1. Il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione deve precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonchè sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con d.P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

3. La concessione per l'occupazione è rilasciata o negata dall'ufficio competente della Società Genia S.p.a dopo l'istruttoria della stessa:

a) entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo per le occupazioni permanenti;

b) entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo per le occupazioni temporanee;

Per le occupazioni superiori a 3 giorni la società Genia richiederà il parere all'Ufficio di Polizia Locale solo nel caso in cui l'occupazione possa creare problemi viabilistici.

4. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione si intende respinta. Il Servizio è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento.

I provvedimenti di concessione/autorizzazione o diniego sono emessi dal Dirigente a cui il responsabile del procedimento avrà, al termine dell'istruttoria, trasmesso gli atti.

In caso di assenza per malattia, o altro impedimento del dirigente, autorizzato alla sottoscrizione dei provvedimenti è lo stesso Responsabile del procedimento.

Eliminato: .

Articolo 9 - Il rilascio dell'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato previo versamento da parte del richiedente:

- del canone dovuto. Copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'ufficio competente;
- delle spese relative alla marca da bollo;
- delle eventuali somme richieste a titolo di deposito cauzionale, che dovranno essere determinate dal competente ufficio.

2. La somma richiesta a titolo di cauzione, non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio della società Genia S.p.a della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni sul territorio.

Articolo 10 - L'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata la concessione;
- le misure dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- le modalità con cui viene occupata l'area o lo spazio pubblico o la area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- le condizioni, ivi comprese quelle di sicurezza, cui è subordinata la concessione;
- gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare della concessione;
- l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone;
- la scadenza dei pagamenti, nonchè il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la revoca della concessione;
- l'ammontare della cauzione, ove dovuta;
- la riserva che la società Genia S.p.a non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

Articolo 11 - La procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che

non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante deve dare immediata comunicazione all'ufficio di Genia S.p.a competente direttamente o a mezzo fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda di cui all'articolo 8 del presente regolamento, per ottenere il rilascio della concessione.

3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, oppure se la società Genia S.p.a accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza, l'occupazione viene equiparata ad un'occupazione abusiva.

TITOLO IV - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 12- Gli obblighi del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento.

2. Il titolare della concessione deve inoltre:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
- eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
- ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento di concessione;
- provvedere alla rimozione delle strutture utilizzate per l'occupazione al momento della scadenza della concessione, in caso di revoca della stessa o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste nell'atto di concessione.

3. Durante l'effettuazione dell'occupazione il concessionario deve inoltre osservare le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

4. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'occupazione e deve esibirli a richiesta del personale incaricato dalla società Genia S.p.a. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio della società Genia S.p.a che, dietro corresponsione delle spese necessarie, provvederà a rilasciare i duplicati.

5. La concessione è rilasciata a titolo personale ed il titolare non può cedere ad alcun titolo la concessione, tranne che nel caso di :

- trasferimento della titolarità di un'attività commerciale, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;
- trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili serviti da passo carrabile o in relazione ai quali è stata concessa un altro tipo di occupazione, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;

6. Se si verificano le ipotesi in cui è consentito il trasferimento della concessione il titolare della stessa deve darne immediatamente comunicazione al competente ufficio della società Genia S.p.a, che provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA CONCESSIONE. MODIFICA, RINUNCIA E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

Articolo 13- Il termine di scadenza della concessione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione all'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficio della società Genia S.p.a competente.

Articolo 14 - Le cause di cessazione dell'efficacia dell' autorizzazione

1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte dell'ufficio competente, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:

A) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo articolo 15, comma 2, del presente regolamento.

B) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 15 giorni dalla sentenza.

Articolo 15 - La modifica, la rinuncia e la revoca dell'atto di concessione

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.

2. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

3. Nell'effettuazione delle occupazioni devono essere inoltre osservate le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

4. La revoca della concessione è disposta anche quando si verifica:

a) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

b) il mancato pagamento del canone o di una sua rata alla scadenza prevista, se il ritardo è superiore a 15 giorni.

5. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.

6. Il titolare può sempre rinunciare alla concessione mediante comunicazione al competente ufficio del comune. La comunicazione nel caso di revoca parziale o di modifica deve essere effettuata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Articolo 16 - La restituzione del canone caso di interruzione anticipata dell'occupazione

1. Se, al momento della comunicazione di cui all'articolo precedente, l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.

2. Se l'occupazione è iniziata la rinuncia alla concessione non comporta il rimborso del canone.

3. In caso di revoca, anche parziale, la società Genia S.p.a restituisce al titolare della concessione il canone che risulta pagato per il periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

TITOLO VI - IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Articolo 17 - Il rinnovo del provvedimento di autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata al competente ufficio della società Genia S.p.a, con le stesse modalità previste dall'articolo 8 del presente regolamento, almeno 15 giorni prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.

Articolo 18 - Il subingresso nell'autorizzazione

1. Se il titolare della concessione vuole trasferire ad altri la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione alla società Genia S.p.a, che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione della concessione.

2. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa, ma, entro 15 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al competente ufficio di Genia S.p.A. che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

TITOLO VII - IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE I SOGGETTI E LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 19 - Soggetti del Cosap

1. Il Cosap è dovuto dal titolare dell'atto di concessione.
2. E' soggetto al Cosap anche colui che effettua le occupazioni abusive o difformi dall'atto di concessione.
3. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro o, se l'occupazione riguarda immobili appartenenti ad un condominio, dall'amministratore.
4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscono in tutto o in parte dell'occupazione.

Articolo 20 - Le occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni che hanno una durata uguale o superiore all'anno, indipendentemente dal fatto che presentino o meno delle strutture stabili infisse al suolo.
3. Sono temporanee le occupazioni che hanno una durata inferiore all'anno.

Articolo 21 - Occupazioni non conformi all'atto di concessione

1. Le somme dovute per le occupazioni che non sono conformi a quanto prescritto dall'atto di concessione e per quelle che continuano ad essere effettuate anche dopo la revoca dell'atto di concessione o la disdetta anticipata della concessione stessa, sono commisurate al canone stabilito per le occupazioni che appartengono alla stessa fattispecie.
2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 63, comma 2, lettere g) e g-bis), del D. Lgs. n. 446 del 1997, le occupazioni del comma 1, sono equiparate alle occupazioni abusive, disciplinate dall'articolo seguente, per la parte che non è conforme all'atto di concessione o che non è stata prevista nell'atto stesso.

Articolo 22 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni che sono state realizzate senza il rilascio della concessione.
2. Le occupazioni di cui al comma 1, devono essere comunque considerate permanenti se presentano strutture stabilmente infisse al suolo.
3. Per la quantificazione delle somme dovute a titolo di canone e di irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 2, lettere g) e g-bis), del d. Lgs. n. 446 del 1997, si seguono le disposizioni degli articoli 31 e 32 del presente regolamento.

TITOLO VIII - DETERMINAZIONE DEL CANONE

Articolo 23 - Criteri generali di determinazione del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è dovuto al concedente un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.
2. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente regolamento, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.
3. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare.
4. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in rapporto alla durata della occupazione medesima, come segue:
 - occupazione di durata fino a 4 ore:
 - tariffa ridotta del 75%;
 - occupazione di durata da 4 a 12 ore:
 - tariffa ridotta del 50%;
 - occupazione per più di 12 ore:

–tariffa intera.

5. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati, per il coefficiente moltiplicatore come stabilito nell'allegato b del presente regolamento

6. Dall'ammontare del Cosap sono detratti gli altri canoni eventualmente stabiliti dal comune che sono dovuti dallo stesso soggetto per la stessa occupazione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 24 - Classificazione delle aree e degli spazi pubblici

1. Il territorio del comune è suddiviso in 3 categorie, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione. L'insieme delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche o private soggette alla servitù di pubblico passaggio è contenuto nell'elenco allegato al presente regolamento e contrassegnato con la lettera A.

Articolo 25 - Superficie da assoggettare al canone

1. La misura che deve essere presa in considerazione per applicare il canone è di regola la superficie o i metri lineari indicati nell'atto di concessione.

2. Si procede alla determinazione del canone sulla base dei metri lineari nei soli casi espressamente previsti dalla tariffa; in tutti gli altri casi il calcolo dell'area occupata deve essere effettuato sulla base dei metri quadrati.

3. Per superficie occupata si deve intendere quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo, anche nel caso di occupazioni sottostanti e soprastanti al suolo.

4. Le occupazioni di superfici inferiori al mezzo metro quadrato o che presentano uno sviluppo lineare inferiore al mezzo metro lineare non sono soggette al canone. Per le occupazioni di dimensione superiore, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate alla misura superiore.

5. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

6. Se l'occupazione viene realizzata su strade o su aree che sono classificate in zone o categorie diverse, ai fini della determinazione del canone, l'occupazione si intende interamente realizzata sulla strada o sull'area in cui è effettivamente compresa la maggior superficie occupata, o, in caso di identità di superficie, sulla strada o sull'area per la quale è prevista la tariffa più elevata.

Articolo 26 - Criteri di misurazione delle occupazioni del soprassuolo effettuata con mezzi pubblicitari

1. Nel caso in cui occupazione è effettuata con mezzi pubblicitari posti sul soprassuolo e non assoggettati al canone di autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari, la misura dell'occupazione è calcolata in mq. (POSTER BUS E VELE) in osservanza alle norme contenute nell'art.25 del Piano Generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 27 - Definizione ed i criteri di misurazione delle occupazioni con passi carrabili

1. Sono assoggettati al canone i passi carrabili, e cioè i manufatti costruiti sul suolo pubblico diretti a facilitare l'ingresso dei veicoli alla proprietà privata o comunque le opere poste in essere dal proprietario dirette ad una modifica del marciapiede o della strada.

2. La superficie del passo carrabile è quella indicata nell'atto di concessione ed è sempre determinata in modo forfettario, moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Articolo 28- Le modalità per l'affrancazione dei passi carrabili

1. Il canone dovuto per il passo carrabile può essere definitivamente assolto con il pagamento di una somma pari a venti annualità del canone, determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno in cui è presentata la domanda. A tal fine il titolare del passo carrabile deve inviare all'ufficio competente della società Genia S.pa una lettera in cui comunica gli estremi dell'atto di concessione, i dati per identificare il passo carrabile e l'avvenuto pagamento del canone, come sopra determinato, allegando fotocopia della ricevuta di versamento.

2. Se dopo l'affrancazione vengono effettuate variazioni al passo carrabile che non sono state oggetto di concessione, termina l'effetto dell'affrancazione e l'occupazione viene considerata come una nuova occupazione abusiva e pertanto assoggettata al canone ed alle sanzioni previste agli articoli 48 e 49 del presente regolamento. In ogni caso le somme pagate per l'affrancazione non sono restituite.

Articolo 29 - Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria stabilita ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera f), n. 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento del canone, un'apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze.
3. Il canone minimo da corrispondere è di euro 516,46 (lire 1.000.000) nel caso in cui l'ammontare del canone stabilito in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo.
4. L'importo del canone determinato ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutato ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 30 – Agevolazioni

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante), la tariffa è aumentata del 50%;
2. per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte del 50% ;
3. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80% ;
4. per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, le tariffe sono ridotte del 50% ;
5. per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80% ;
6. per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% ;
7. per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni, effettuate da pubblici esercizi, la tariffa è ridotta del 50% e applicata cumulativamente a quelle previste per fascia oraria, occupazione di pubblici esercizi e occupazioni di durata pari o superiori al mese;
8. per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta al 50%
9. in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni, la tariffa è ridotta del 35% ;
10. IL canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è ridotto al 50% per i pubblici esercizi che installano strutture anti-intrusione a protezione della propria sicurezza.

Articolo 31 - Il canone per le occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, secondo le disposizioni dell'art. 1 c. 179 della Legge n. 296 27/12/2006, deve essere corrisposta alla società Genia S.p.A una somma pari all'ammontare del canone calcolato secondo la tariffa stabilita dal presente regolamento per lo stesso tipo di occupazione regolarmente concessa.
2. Si considera permanente l'occupazione abusiva realizzata con strutture fisse al suolo e pertanto si applicherà sempre la tariffa corrispondente al periodo di un anno.
3. La misura che deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della somma dovuta per le occupazioni abusive è quella corrispondente alla superficie od ai metri lineari effettivamente occupati.
4. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Articolo 32 - Sanzioni

1. Per il mancato pagamento del canone o di una rata di esso oltre 60 giorni dalla scadenza prevista, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'importo del canone o della rata.
2. Se il versamento viene effettuato oltre la scadenza ma entro il termine di cui sopra, la sanzione è ridotta ad un ¼.
3. Alle occupazioni abusive si applica una sanzione pari al 100%.
4. Oltre alle sanzioni previste nei commi 1) e 3) alle occupazioni abusive nonché nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni previste nei provvedimenti di concessione/autorizzazione, si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 4) dell'articolo 20 del codice della Strada, nonché la sanzione accessoria di cui al successivo comma 5 del sopraccitato articolo 20.
5. per le violazioni al presente regolamento, diverse da quelle previste nei commi 1) e 3) del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista entro limiti minimi e massimi dall'articolo 106 e seguenti del T.U.L.C.P. del 1915.
6. Nei casi di occupazione abusiva l'ufficio di Genia S.pa. competente, a seguito del verbale di constatazione delle violazioni commesse, assegna agli occupanti un termine, non superiore ai 3 giorni, per effettuare la rimozione dei materiali e dei manufatti e la messa in pristino del suolo, delle aree e degli spazi pubblici.
7. Se gli occupanti non procedono all'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, vi provvede direttamente il comune, ma le spese sono a carico degli occupanti abusivi.

TITOLO IX - PAGAMENTO E RIMBORSO DEL CANONE CONTROLLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 34 - I termini e le modalità per il pagamento del canone

1. Il canone deve essere pagato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato a Genia S.pa, prima del rilascio della concessione oppure mediante versamento diretto presso gli uffici di Genia Spa. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il pagamento del canone è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.
2. Per le occupazioni che hanno una durata pluriennale il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Se il canone è uguale o superiore alle euro 250,00, la somma dovuta può essere pagata in 4 rate anticipate, senza interessi e di uguale importo, con le stesse modalità di cui al comma 1.

Articolo 35 - Rinuncia alla riscossione del canone

1. Il canone non è dovuto ed la società Genia Spa non procede alla riscossione, quando l'importo non supera euro 10,33.
2. Qualora l'ammontare della tariffa per l'occupazione temporanea risulti inferiore a € 10,33 il pagamento della stessa non è dovuto. Se nel corso dell'anno si verificano più occupazioni, riferite allo stesso soggetto richiedente, per le quali la tassa è inferiore a €10,33 per occupazione, la tassa è assolta con versamento cumulativo a fine anno.

Articolo 36 - Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione può presentare al competente ufficio del comune l'istanza di rimborso.
2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate dal competente ufficio della società Genia S.pa entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato.
3. La revoca da parte di Genia S.pa dell'atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

Articolo 37 - Interessi legali

1. Sul canone versato in ritardo alla società Genia Spa si applicano gli interessi al saggio legale su base annua maggiorati di 2.5 punti percentuali calcolati giornalmente con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
2. Gli stessi interessi di cui al comma 1, si calcolano sulle somme dovute per le occupazioni abusive.
3. Sulle somme o sulle maggiori somme versate alla società Genia S.pa dal titolare della concessione e non dovute, si calcolano gli interessi al saggio legale su base annua maggiorati di 2.5 punti percentuali calcolati giornalmente, con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo.

Articolo 38- ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA

1. La società Genia S.pa nell'ambito delle attività di verifica ed accertamento dell'entrata, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione all'interessato.
Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. La società Genia Spa provvede, in caso di parziale o omesso pagamento versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. Non si provvede a al recupero coattivo delle somme per importi inferiori a € 20,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.
4. Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi legali di cui all'articolo 37 del presente regolamento la società Genia S.pa procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, mediante ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639, e nel caso in cui la stessa non produce effetti con iscrizione a ruolo secondo la procedura stabilita dal d. P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dal D.leg. 46/99.

Articolo 39 - Funzionario responsabile

Il responsabile dell'ufficio competente della società Genia S.pa provvede all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'applicazione e la riscossione del canone e delle somme dovute per l'occupazione abusiva disciplinati del presente regolamento. Allo stesso soggetto spetta il compito di firmare le richieste, gli avvisi, le comunicazioni, i provvedimenti e di disporre i rimborsi.

Articolo 40 - Le disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 01/01/2008 e che non contrastano con le norme del presente regolamento si intendono rinnovate, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, su richiesta del titolare oppure si intendono confermate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
2. I soggetti che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, occupano il suolo pubblico senza concessione, possono regolarizzare l'occupazione, richiedendo al competente ufficio di Genia S.p.A. il rilascio di una concessione in sanatoria, presentando un'istanza entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'atto di concessione in sanatoria sarà emesso dal funzionario responsabile, che ne darà notizia all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui non viene presentata alcuna istanza di regolarizzazione, le occupazioni si considerano abusive.

ALLEGATO A

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CLASSIFICAZIONE DELLE VIE

VIARIO

INDIRIZZO	CAT.
Via Abba	3
Via Abruzzi	2
Via Adda	3
Via Adige	
Via Alberto da Giussano	3
Pza Alfieri	2
Via Amendola	3
Via Archimede	3
Via Arno	3
Via Aspromonte	3
Cas Autosrada A1 uscita Melegnano	3
Via Bambini di Beslan	2
Via Baracca	3
Via Basento	2
Via Basilicata	2
Via Belli	3
Via Benaco	2
Via Berchet	3
Via Bergamo	2
Via Bestiani	
Via Bezzecca	1
Via Biranza	3
Via Bixio	2
Via Boccaccio	3
Via Boito	3
Via Bolsena	2
Via Bracciano	2
Via Bramante	3
Via Brescia	2
Via Brigate Partigiane	2
Pza Brivio Sforza	1
Via Brunelleschi	3
Via Buonarroti	3
Via Buozi	3
Pza Bussy Saint Georges	1
Via Cadore	2
Lgo Caduti di Nassirya	1
Via Calabria	2
Via Campania	2

Via Campoverde	1
Via Carducci	3
Via Carlo Alberto dalla Chiesa	2
Via Carroccio	3
Loc Case Nuove	3
Via Cattaneo	3
Via Cavalcanti	3
Via Cavalieri	3
Via Cavour	2
Via Cecov	2
Via Certosa	3
Via Civesio	3
Via Clavese	
Via Collodi	2
Via Colombo	3
Via Como	2
Via Corridoni	1
Via Costa	3
Via Cremona	2
Via Curiel	3
Via Curtatone e Montanara	3
Via Da Vinci	3
Via Dante	1
Via De Nicola	3
Via dei Giganti	1
Via dei Mille	2
Via dei Pioppi	2
Via dei Platani	2
Via del Tecchione	2
Via della Abbazia	3
Via della Costituzione	3
Via della Liberazione	2
Via della Pace	2
Via della Repubblica	3
Via della Resistenza	2
Pza della Vittoria	1
Via della Vittoria	1
Via delle Crociate	1
Via di Vittorio	1
Via Don Bosco	1
Via Don Minzoni	3
Via Donizetti	3
Via D'Orta	2
Via Dostoevskij	1
Via Ente Risi	2
Via F.lli Bandiera	3

Via F.lli Bossi	3
Via F.lli Cervi	1
Via F.lli Codecasa	3
Via F.lli Ferrari	3
Via F.lli Rizzi	3
Via F.lli Rosselli	2
Via F.lli Ruffini	1
Via F.lli Vigorelli	3
Via Folli	3
Via Foscolo	3
Via Friuli	2
Via Galilei	3
Pza Garibaldi	1
Via Gasparotto	3
Via Giolitti	3
Via Giotto	3
Via Giovanni XXIII	3
Via Giusti	3
Via Gogol	1
Via Goito	3
Via Goldoni	3
Via Gorizia	2
Via Gorki	1
Via Gramsci	3
Via Greppi	3
Via Guinizzelli	3
Via Indipendenza	3
Via Iseo	2
Pza Italia	1
Via Labriola	3
Via Lario	2
Via Lazio	2
Via Leopardi	3
Via Liguria	2
Pza Locatelli	2
Via Lombardi	3
Via Lombardia	2
Via Mameli	3
Via Manara	1
Via Manin	3
Via Mantova	2
Via Manzoni	1
Via Marche	2
Via Marconi	1
Via Marino	3
Via Marignano	

Via Maroncelli	3
Via Marsala	3
Via Marzabotto	2
Via Mascagni	3
Via Matteotti	1
Pza Matteotti	2
Via Mazzini	2
Via Mentana	3
Via Metastasio	3
Via Milano	1
Pza Misurina	2
Via Molise	2
Via Monferrato	2
Via Monte Bianco	3
Via Monte Grappa	3
Via Monte Nero	1
Via Monte Rosa	3
Via Monti	1
Via Nanetti	3
Via Nemi	2
Via Nisoli	3
Via Nord Sud di Melegnano	3
Via Palot	3
Via Parini	3
Via Parlamento	3
Via Pascarella	3
Via Pascoli	3
Via Pastrengo	3
Via Pavese	3
Via Pavia	2
Via Pedriano	2
Via Pellico	3
Via Petrarca	3
Via Piave	1
Via Piemonte	2
Via Pincirolì	3
Via Pisacane	3
Via Pitagora	3
Via Po	2
Via Poliziano	3
Via Polo	1
Via Pontida	3
Via Porta	2
Via Prati Giovanni	3
Via Priv. Ada Negri	2
Via Priv. Cavour	2

Via Priv. Cadore	2
Str Provinciale Binasco - Fra Pedriano	3
Via Puccini	3
Via Puglie	2
Via Pusiano	2
Via Quasimodo	3
Via Risorgimento	2
Via Rizzi	3
Via Roma	1
Via Romagna	2
Via Rossini	2
Via San Borromeo	
Pza San Matroniano	2
Via San Remo	1
Via Sant'Angelo	
Via Sanzio	3
Via Sardegna	2
Via Sauro	3
Via Sciesa	3
Via Segrino	2
Via Sele	2
Via Serrati	1
Via Sestogallo	3
Via Settembrini	3
Via Sicilia	2
Via Sondrio	2
Via Sozzi	3
Via Sperti	3
Via Tagliabue	3
Via Tagliamento	2
Via Tasso	3
Via Ticino	2
Via Tirso	2
Via Tolstoi	1
Via Toscana	3
Via Toscani	3
Via Trasimeno	2
Via Trento	3
Via Trieste	1
Via Turati	1
Lgo Unità d'Italia	2
Via Umbria	2
Via Ungaretti	2
Via Valdossola	2
Via Valle d'Aosta	3
Via Varese	2

Via Venegoni	3
Via Veneto	3
Via Verbano	2
Via Verdi	3
Via Vespucci	3
Lgo Volonté	3
Via Volturmo	3
Via XI Febbraio	1
Via XXV Aprile	3
Via Zerbi	1

ALLEGATO B
TASSA PER L'OCCUPAZIONE SI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFE IN VIGORE A DECORRERE DAL 01.01.1994

1. - *Occupazione permanenti:*

1.1. ordinarie (art. 44, comma 1, lett. a)

Categoria	Importo al mq
1 ^a	€ 27,89
2 ^a	€ 23,71
3 ^a	€ 19,52

1.2. di spazi soprastanti a sottostanti il suolo
(art.44, comma 1, lettera c)

Categoria	Importo al mq
1 ^a	€ 13,94
2 ^a	€ 11,85
3 ^a	€ 9,76

1.3 abrogato

1.4 .con passi carrabili
(art.44, comma 3)

Categoria	Importo al mq
1 ^a	€ 13,94
2 ^a	€ 11,85
3 ^a	€ 9,76

la tariffa di cui al punto 1.1.:

- a) è ridotta al 50% per gli accessi di cui all'art. 44, comma 8;
- b) è ridotta al 10% per i passi carrabili di cui all'art. 44, comma 9; comunque con tassa non inferiore a € 5,16
- c) è ridotta al 30% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (art. 44, comma 10); comunque con tassa non inferiore a € .5,16

2. *Occupazioni temporanee*

2.1. ordinarie (per giorno intero e per mq)
(art.45, comma 2, lett. a)

Categoria	Importo al mq
1 ^a	€ 3,10
2 ^a	€ 2,63
3 ^a	€ 2,17

-le misure giornaliere di cui sopra sono ridotte:

- a) del 75% se l'occupazione si protrae per non più di 4 ore continuative nella giornata
- b) del 50% se l'occupazione ha luogo continuativamente per più di 4 ore fino a 12 ore.

-le tariffe ordinarie suddette si applicano anche per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 45, comma 6) e sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia

2.2. di spazi soprastanti e sottostanti al suolo
(art.45, comma 2, lett. c)

Categoria	Importo al mq
1 ^a	€ 1,55
2 ^a	€ 1,32
3 ^a	€ 1,08

2.3 ABROGATO

NOTA :

- a) in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni, la tariffa è ridotta del 35% (art. 45, comma 1, secondo periodo aggiunto con D.Lgs.);
- b) per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante), la tariffa è aumentata del 50% (art. 45, comma 4);
- c) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte del 50% (art. 45, comma 5, primo periodo, come modificato con D.Lgs.);
- d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80% (art. 45, comma 5, secondo periodo);
- e) per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, le tariffe sono ridotte del 50% (art. 45, comma 5, secondo periodo);
- f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80% (art. 45, comma 7, come modificato con D.Lgs...);
- g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8, come modificato con D.Lgs...);

h) per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni, effettuate da pubblici esercizi, la tariffa è ridotta del 50% e applicata cumulativamente a quelle previste per fascia oraria, occupazione di pubblici esercizi e occupazioni di durata pari o superiori al mese;

3. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale

a) aventi carattere permanente

3.1/a. con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (art.47,1° e 2° comma, come modificato dal D.Lgs. n. 566/93)

Categoria	Importo per km lineare o frazione
1 ^a	€ 129,11
2 ^a	€ 109,75
3 ^a	€ 90,38

3.2/a. con seggiovie e funivie (art.47, comma 3)

	Per ogni km o frazione
Fino a 5 km	€ 51,65
Superiore ai 5 km	Maggiorazione di € 10,33

b) aventi carattere temporaneo

3.3. occupazioni di cui al precedente punto 3.1./a:

a) di durata non superiore a 30 gg.

Categoria	Importo fino al Km lineare – tassa complessiva
1 ^a	€ 10,33
2 ^a	€ 8,78
3 ^a	€ 7,23

Categoria	Importo superiore al km lineare – tassa complessiva
1 ^a	€ 15,49
2 ^a	€ 13,17
3 ^a	€ 10,85

b) di durata superiore a 30 gg., e fino a 90 gg.

Tassa aumentata del 30%

c) di durata superiore a 90 giorni, e fino al 180 gg.

Tassa aumentata del 50%

d) di durata maggiore

Tassa aumentata del 100%

4. Occupazioni con distributori di carburante

4.1. per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale (art.48, comma 1)

Zona	Tassa Comunale
Centro abitato	€ 43,38
Zona limitrofa	€ 27,89
Sobborghi e zone periferiche	€ 15,49
Frazioni	€ 7,75

4.2. la tassa comunale sopraindicata è relativa ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri; se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri, con tolleranza del 5% sulla misura della capacità (art. 48, comma 3);

4.3. distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi:

a) sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro
tassa sub 4.1, applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi (art.48, comma 4);

b) autonomi tassa sub 4.1 applicata autonomamente per ciascun serbatoio;

5. *Occupazioni con distributori di tabacchi*

5.1. per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale

Zona	Tassa Comunale
Centro Abitato	€ 15,49
Zona Limitrofa	€ 10,33
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 7,75